



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri, le autorità del programma e le città

Articolo 7 relativo allo sviluppo urbano sostenibile
integrato del regolamento n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale

N.B. Traduzione non ufficiale a cura della Regione Toscana

DISCLAIMER:

Il presente documento di lavoro è stato redatto dai servizi della Commissione. Sulla base del diritto UE applicabile, esso fornisce una guida tecnica agli organismi preposti alla sorveglianza, al controllo e all'attuazione dei Fondi SIE su come interpretare e applicare le norme UE in materia. Lo scopo del documento è fornire i chiarimenti dei servizi della Commissione su tali norme al fine di facilitare l'attuazione del programma e incoraggiare le buone pratiche. Questa guida non pregiudica le interpretazioni della Corte di Giustizia e del Tribunale né le decisioni della Commissione.

Indice

1	Articoli pertinenti	2
2	Introduzione.....	3
3	Elementi previsti nella programmazione	3
4	Legittimazione delle città	4
4.1	Selezione delle singole operazioni	4
4.2	Designazione delle città come organismi intermedi.....	5
4.3	Contenuto dell'accordo scritto tra l'autorità di gestione e le autorità urbane	6
4.4	Ambito dei requisiti di audit.....	6
4.5	Maggiore delega alle autorità urbane - sovvenzione globale	7
4.6	Conflitto d'interessi.....	7
5	Strategie urbane sostenibili integrate.....	7
5.1	Strategie urbane integrate secondo l'articolo 7 del FESR.....	7
5.2	Principi chiave per la creazione di strategie urbane integrate	7
5.3	Assistenza tecnica per lo sviluppo di strategie o la modifica delle strategie esistenti	8
5.4	Sviluppo urbano sostenibile supportato attraverso strumenti finanziari.....	9
6	Monitoraggio dell'attuazione e valutazione della strategia	9
6.1	Comitato di controllo.....	9
6.2	Monitoraggio e valutazione	9
	Allegato I – Componenti proposti di una strategia urbana integrata	11
	Allegato II – Modello proposto per l'accordo tra autorità di gestione e autorità urbana...	13

1 Articoli pertinenti

- Articoli 7-9 del regolamento (UE) n. 1301/2013 (disposizioni FESR sullo sviluppo urbano sostenibile)
- Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni RDC sul contenuto dell'accordo di partenariato riguardo alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile)
- Articolo 2, paragrafo 19 e articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (fondamento giuridico RDC per l'uso dell'approccio CLLD ovvero dello sviluppo locale di tipo partecipativo)
- Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (fondamento giuridico RDC per l'uso dell'ITI ovvero dell'investimento territoriale integrato)

- Articolo 96, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni RDC sul contenuto dei programmi operativi riguardanti le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile)
- Allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013, RDC (QSC) paragrafi 3.3 (strategie territoriali integrate) e 6.5 (accordi per affrontare le principali sfide territoriali)
- Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1304/2013 (disposizioni FSE sullo sviluppo urbano)
- Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1299/2013, ETC Scambio di esperienze in relazione allo sviluppo urbano sostenibile

2 Introduzione

Riconoscendo l'importanza delle città nella realizzazione della strategia Europa 2020 (unita al crescente riconoscimento del valore aggiunto dell'approccio territoriale integrato), la dimensione urbana della politica di coesione è stata rafforzata in modo significativo per il periodo 2014-2020. Ciò risulta particolarmente evidente per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quale gli Stati membri sono obbligati a destinare almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale (nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione) per sostenere strategie per lo sviluppo urbano sostenibile integrato laddove le autorità urbane sono responsabili perlomeno della selezione delle operazioni. Inoltre, nuovi strumenti sono stati introdotti per promuovere l'innovazione e la sperimentazione nel campo dello sviluppo urbano (cfr. azioni innovative nel settore urbano, articolo 8 del regolamento n. 1301/2013) e approfondire la discussione riguardo alla realizzazione della dimensione urbana (rete di sviluppo urbano, articolo 9 del regolamento n. 1301/2013).

Le presenti linee guida forniscono una risposta alle domande formulate dalle autorità nazionali, regionali e locali al fine di offrire un orientamento pratico relativo all'attuazione di uno sviluppo urbano sostenibile integrato, come disposto all'articolo 7 del regolamento n. 1301/2013 sul FESR.

Esso richiama gli elementi fondamentali che devono essere definiti nei programmi operativi e fornisce le risposte a questioni di attuazione legate alla delega alle autorità urbane, elaborando strategie integrate nonché esaminando e valutando i progressi.

3 Elementi previsti nella programmazione

Prima di fornire particolari relativi a singole sezioni, vale la pena riassumere gli elementi pertinenti allo sviluppo urbano che è opportuno definire nella fase di programmazione:

- Selezione delle aree urbane di cui all'articolo 7 del regolamento n. 1301/2013- La **selezione** delle aree urbane/strategie sostenibili integrate spetta all'autorità di gestione (viene lasciato alla discrezione degli Stati membri **definire quali territori** siano da considerarsi "aree urbane"). I principi di selezione possono includere una **preselezione** delle aree urbane basata su un'analisi delle necessità (ad esempio, centri di crescita economica, aree

metropolitane o quartieri svantaggiati), **concorsi**, o una **selezione continua** sulla base di criteri precisi, quali il livello di indigenza.

- Delega – L’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento n. 1301/2013 stabilisce che le autorità urbane “sono responsabili dei compiti relativi almeno alla **selezione delle operazioni**”. Deve essere chiaro dai programmi operativi che questo requisito minimo sarà soddisfatto e che le autorità urbane saranno designate quali “**organismi intermedi**”.
- Modalità di attuazione – Lo sviluppo urbano sostenibile di cui all’articolo 7 del regolamento n. 1301/2013 è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1301/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico. Nel contesto dell’“asse prioritario specifico”, “specifico” significa interamente destinato allo sviluppo urbano sostenibile. A prescindere dal meccanismo di attuazione scelto, trovano applicazione gli stessi requisiti di attuazione, vale a dire il requisito minimo per delega, l’impiego di **almeno due obiettivi tematici** (articolo 96, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) n. 1303/2013) e l’impiego dei fondi in modo integrato.
- L’elemento centrale dell’articolo 7 del regolamento n. 1301/2013 è l’esistenza di **strategie urbane sostenibili integrate** per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali. La strategia costituisce il quadro di riferimento per la selezione delle **single operazioni** (gli elementi proposti per una strategia sono presentati nell’allegato I).

4 Legittimazione delle città

Il regolamento recante disposizioni comuni (n. 1303/2013) offre la possibilità che l’autorità di gestione *possa* designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti (ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013). Tuttavia, nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1301/2013, si tratta di un obbligo. Le autorità urbane *devono* essere designate quali organismi intermedi, qualunque sia l’entità dei compiti delegati. Esse sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [o, se del caso, articolo 123, paragrafo 7].

4.1 Selezione delle singole operazioni

Per le operazioni che non rientrano nell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013, l’autorità di gestione seleziona le operazioni (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), basandosi sulla metodologia e sui criteri approvati dal comitato di sorveglianza (articolo 110, paragrafo 2, lettera a).

Nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n.1303/2013, la responsabilità di approvare metodologia e criteri per la selezione delle operazioni

spetta al comitato di sorveglianza. Tuttavia, l'attuale classificazione e selezione delle operazioni è delegata all'autorità urbana responsabile dell'attuazione della strategia per lo sviluppo urbano sostenibile.

I vari compiti che comprendono "la selezione delle operazioni" sono specificati all'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1303/2013 e includono una valutazione del contenuto dell'operazione nonché la verifica per quanto riguarda ammissibilità, capacità amministrativa e conformità.

Per svolgere tali compiti, le autorità urbane devono avere accesso a informazioni chiave quali se un'operazione sia ammissibile al sostegno, sia conforme al diritto applicabile e abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno. Qualora un'autorità urbana non abbia la competenza sufficiente a intraprendere tali verifiche, esse possono essere svolte dall'autorità di gestione. L'autorità urbana può così limitare la propria valutazione al contenuto dell'operazione. La portata della delega deve essere concordata tra l'autorità di gestione e l'autorità urbana e registrata formalmente per iscritto (si veda l'allegato II).

L'autorità di gestione si riserva il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità dell'operazione prima dell'approvazione. Con ciò l'autorità di gestione garantisce che le procedure e i criteri di selezione dell'operazione sono stati correttamente applicati dalle autorità urbane, in particolare per quanto riguarda i requisiti assicura che:

- il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici dell'asse prioritario pertinente è garantito;
- le procedure sono trasparenti e non discriminatorie e tengono conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Nel caso in cui l'autorità di gestione ritenga che i criteri di selezione non siano stati applicati correttamente, la delega della selezione delle operazioni dovrà essere sospesa fino a quando non si troverà una soluzione. Tuttavia, se i criteri di selezione sono applicati correttamente dall'autorità urbana e tali operazioni selezionate sono ammissibili, l'autorità di gestione non dovrà interferire né cercare di modificare la classificazione delle operazioni effettuata dall'autorità urbana.

4.2 Designazione delle città come organismi intermedi

Con la delega di compiti per la selezione delle operazioni, l'autorità urbana agisce in qualità di organismo intermedio.

Le procedure di designazione (comprese la notificazione alla Commissione, la relazione e il parere un organismo di audit indipendente) da applicarsi alle autorità di gestione e certificazione sono indicate nell'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013, le autorità urbane sono ineteresate dalle procedure di designazione di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013 **solo per quanto concerne le funzioni loro delegate**. Ciò significa che l'organismo indipendente di audit che fornisce la **relazione e il parere** richiesti ai fini del processo di designazione dovrà assicurarsi della conformità dell'impostazione del

sistema sulle funzioni delegate con i criteri di designazione di cui all'allegato XIII del regolamento UE n. 1303/2013.

Quando i compiti delegati all'autorità urbana riguardino solamente la selezione delle operazioni, l'**organismo indipendente di audit dovrà assicurarsi** di quanto segue:

- della formale **registrazione in forma scritta** dei relativi accordi tra l'autorità di gestione (accordo scritto, cfr. sotto),
- della corrente attuazione, al livello delle autorità urbane, di **adeguate procedure** relative alle funzioni delegate e della corrente attuazione di adeguate procedure al livello dell'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate alle autorità urbane.

Gli **accordi scritti** tra l'autorità di gestione e l'organismo intermedio costituiscono un elemento essenziale del sistema di gestione e controllo. In linea di principio, tali accordi entreranno in vigore dall'inizio del programma operativo. Nell'ambito dell'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013 (sviluppo urbano sostenibile), la selezione delle autorità urbane come organismi intermedi può svolgersi nel corso dell'attuazione del programma (per esempio, in caso di concorso per la selezione delle strategie migliori). In tal caso, le autorità urbane saranno sottoposte ad audit unicamente dall'autorità di audit, nel corso dell'attuazione del programma successivamente alla formalizzazione del loro ruolo di organismi intermedi.

L'autorità di gestione notificherà immediatamente all'autorità di audit la designazione di eventuali nuovi organismi intermedi nel corso dell'attuazione del programma. L'autorità di audit procederà quindi a valutazione dei rischi relativa al nuovo organismo intermedio e a conseguente revisione della propria strategia di audit, in modo da assicurare, per quanto concerne le funzioni delegate al nuovo organismo intermedio, la continua conformità dell'autorità di gestione con i criteri di designazione.

4.3 Contenuto dell'accordo scritto tra l'autorità di gestione e le autorità urbane

L'autorità di gestione, in consultazione con l'autorità urbana, determina l'ambito dei compiti da delegare e registra tale determinazione formalmente per iscritto. Secondo l'allegato XIII del regolamento UE n. 1303/2013 sui criteri di designazione, l'accordo scritto comprenderà una descrizione delle responsabilità e degli obblighi degli organismi intermedi e degli organismi deleganti, una dichiarazione attestante che l'autorità di gestione ha proceduto a verificare la capacità dell'organismo intermedio di eseguire i compiti delegatigli, e una descrizione delle procedure di rendicontazione.

Per un esempio di accordo scritto si rimanda all'allegato II.

4.4 Ambito dei requisiti di audit

Oltre a quanto sopra enunciato in merito al processo di designazione, nel corso dell'attuazione del programma le autorità urbane, in qualità di organismi intermedi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013, saranno sottoposte ad **audit di sistema e audit sulle operazioni** da condursi a cura dell'autorità di audit, e ad audit condotti dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea. Nell'ambito degli audit di sistema, la conformità con i requisiti chiave dei sistemi di gestione e controllo, come dall'allegato IV del regolamento delegato UE n. 480/2014, saranno valutati nella misura in cui riferibili ai compiti delegati. L'ambito degli audit sulle operazioni condotti dall'autorità di audit è definito nell'articolo 27 del medesimo regolamento.

4.5 Maggiore delega alle autorità urbane - sovvenzione globale

Quando uno Stato membro oppure l'autorità di gestione affidino **all'autorità urbana ulteriori compiti rispetto a quello di selezionare le operazioni**, come p.e. la gestione di parte di un programma ai sensi dell'articolo 123(7) del regolamento UE n. 1303/2013 ("sovvenzione globale"), l'organismo indipendente di audit procederà anche a valutare il processo con cui l'autorità di gestione si è assicurata dell'adeguatezza delle garanzie fornite dall'autorità urbana circa la propria solvibilità, la propria competenza nel campo in questione e le proprie capacità amministrative e di gestione finanziaria.

4.6 Conflitto d'interessi

Un'autorità urbana può essere il beneficiario di un'operazione da essa stessa selezionata. In tal caso, l'autorità urbana assicura la debita separazione delle funzioni onde evitare eventuali conflitti d'interessi. Per la selezione delle operazioni si adotteranno pertanto criteri e procedure adeguati, approvati dalla Comitato di controllo e idonei ad assicurare la non discriminazione e la trasparenza, in linea con l'articolo 125(3) (a) del regolamento UE n. 1303/2013.

5 Strategie urbane sostenibili integrate

5.1 Strategie urbane integrate secondo l'articolo 7 del FESR

Secondo l'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013, le strategie urbane integrate devono comprendere azioni interconnesse miranti a indurre un miglioramento duraturo nelle condizioni economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche di un'area urbana; mentre le operazioni supportate dai fondi SIE non devono necessariamente riguardare tutti questi elementi, la strategia, in senso più ampio, deve tener conto di tutti gli aspetti elencati.

I termini "interrelato" e "interconnesso" significano che le azioni non dovranno essere proposte e finanziate in condizioni di mutua separazione e isolamento, bensì dovranno essere sviluppate nel contesto di una strategia integrata più ampia, con il chiaro scopo di dare una risposta coerente e integrata ai problemi dell'area urbana interessata (quartieri svantaggiati, distretti cittadini, aree metropolitane, ecc.). Non vi è tuttavia alcun requisito che imponga l'integrazione delle azioni di per se stesse.

5.2 Principi chiave per la creazione di strategie urbane integrate

Per quanto il regolamento non dettati il contenuto delle strategie urbane integrate, vi sono alcuni principi chiave da tener presenti, come segue:

- La strategia urbana integrata non è da considerarsi alla stregua di un esercizio amministrativo che un'autorità urbana abbia deciso di eseguire per qualificarsi ai fini del finanziamento come dall'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013. Essa è piuttosto una strategia comprensiva e in evoluzione, ha un'utilità reale per l'autorità urbana e contribuisce ad affrontare le sfide chiave.
- La strategia urbana integrata si basa sulle reali necessità di sviluppo dell'area interessata, sulla base di una solida analisi territoriale e demografica che individui:
 - le sfide,
 - i punti di forza,
 - le debolezze,

- le opportunità (nell'area specifica e in relazione all'area più ampia che la include),
- una strategia di sviluppo (azioni indicative, misure, investimenti, operazioni)
- Si articola in una visione a medio - lungo termine, p.e. almeno fino al 2020.
- Prevede un sistema di azioni interconnesse miranti a indurre un miglioramento duraturo nelle condizioni economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche di un'area urbana; mentre le operazioni supportate dai fondi SIE non devono necessariamente riguardare tutti questi elementi, la strategia, a livello più ampio, deve tener conto di tutti gli aspetti sopra elencati. Per quanto ciò non sia obbligatorio, gli Stati membri cercheranno di utilizzare il FSE in sinergia con il FESR per finanziare le misure sull'impiego, l'istruzione, l'inclusione sociale e la capacità istituzionale progettate e attuate nell'ambito della strategia.
- Poiché non tutte le operazioni che interessano l'area urbana saranno finanziate nel quadro del SUS ai sensi dell'articolo 7 FESR, la strategia deve riferirsi e collegarsi in modo chiaro agli altri investimenti maggiori (compresi gli investimenti finanziati dai fondi SIE) interessanti l'area urbana in questione. Per estensione, anche i singoli progetti d'investimento maggiore che utilizzino fondi UE terranno conto della strategia urbana integrata dell'articolo 7). La Commissione raccomanda che si istituiscano meccanismi per il reciproco coordinamento delle autorità di gestione coinvolte, in modo da assicurare la sinergia e il coordinamento tra i vari investimenti interessanti il territorio urbano in questione.
- La strategia urbana integrata sarà coerente con i target di sviluppo complessivo della regione e dello Stato membro.
- Sarà realistica circa l'effettiva presenza di capacità che consentano di procedere alla sua attuazione e circa le risorse finanziarie disponibili.
- Le operazioni nella strategia da finanziarsi mediante i fondi SIE dovranno collegarsi agli obiettivi. Se un ITI impiega fondi derivanti da diversi assi di priorità o programmi, lo Stato membro potrà decidere di esprimere gli obiettivi dell'ITI ricorrendo a indicatori di risultato aggiuntivi a copertura di tutte le priorità o i programmi in questione.
- La strategia urbana integrata indicherà in modo chiaro come si coinvolgeranno nella sua attuazione i cittadini, la società civile e gli altri livelli della governance locale. La creazione della strategia deve essere il risultato di un lavoro collettivo, poiché il metodo della coproduzione aumenta la possibilità di un approccio integrato e le probabilità di successo dell'attuazione. Il metodo della coproduzione è notoriamente molto impegnativo ma è anche in grado di portare alla città benefici di lungo termine.

Per ulteriori dettagli sul possibile contenuto di una strategia urbana integrata si rimanda all'allegato I.

5.3 Assistenza tecnica per lo sviluppo di strategie o la modifica delle strategie esistenti

Lo sviluppo di strategie urbane sostenibili integrate può essere finanziato mediante l'Assistenza tecnica, se prevista nel corrispondente Programma operativo. I costi sostenuti per l'ulteriore sviluppo di strategie già in essere può essere finanziato da assi di priorità urbana specifici, da programmi operativi urbani specifici o dalle priorità d'investimento che contribuiscono all'ITI.

5.4 Sviluppo urbano sostenibile supportato attraverso strumenti finanziari

Lo sviluppo urbano sostenibile porta essere supportato nelle forme di cui all'articolo 66 del regolamento UE n. 1303/2013. Una di tali forme prevede il ricorso a strumenti finanziari e può rivelarsi particolarmente adatta ad aree quali quelle interessate da sviluppo fondiario, rigenerazione di siti dismessi, investimenti nell'efficienza energetica o nella mobilità urbana. Nel periodo 2007-2013 undici paesi hanno costituito fondi per lo sviluppo urbano mediante JESSICA, investendo nelle aree urbane un totale di 1,5 miliardi di euro.

Poiché la delega dei compiti relativi, come minimo, alla selezione delle operazioni di fatto implica la selezione di singole operazioni urbane, quando il supporto allo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 7 è erogato con ricorso a uno strumento finanziario è necessario adottare un approccio coerente.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari, le singole decisioni d'investimento sulle operazioni sono da prendersi sulla base di business plan che ne dimostrino la fattibilità finanziaria secondo gli standard di mercato. Queste decisioni sono prese dai gestori dei fondi [con l'unica eccezione di cui all'articolo 38(4)(c) del regolamento UE n. 1303/2013], i quali agiscono secondo le prassi di mercato. Le autorità urbane o eventuali altri investitori pubblici, comprese le autorità di gestione, non devono essere coinvolte nelle singole decisioni d'investimento. Nel contesto dell'articolo 7, tuttavia, dette autorità urbane devono avere una rappresentanza negli organismi di governance del FI quali il comitato di sorveglianza e il comitato consultivo. Tale requisito per le singole decisioni d'investimento è anche confermato nel quadro dei sussidi di Stato per i fondi di sviluppo urbano nel regolamento UE n. 651/2014.

6 Monitoraggio dell'attuazione e valutazione della strategia

6.1 Comitato di controllo

Il requisiti per la composizione del Comitato di controllo sono indicati nell'articolo 48 del regolamento UE n. 1303/2013. La composizione del comitato è da decidersi a cura dello Stato membro, e dovrà comunque includere i rappresentanti delle autorità dello Stato membro, degli organismi intermedi e delle competenti autorità regionali e locali, secondo il quadro istituzionale e legislativo dello Stato membro in questione (articolo 5 del regolamento UE n. 1303/2013). Si nominano esplicitamente le competenti autorità urbane e altre autorità pubbliche.

6.2 Monitoraggio e valutazione

- Lo Stato membro istituirà un sistema di monitoraggio che consenta la rendicontazione dei dati per programma, per asse di priorità, per fondo e per categoria d'intervento (compresi i meccanismi di consegna territoriale e il tipo di territorio, se del caso). Ai fini degli audit, ciò consente di separare e dichiarare le spese relative alle singole priorità, comprese le priorità che contribuiscono a una strategia urbana integrata. L'avanzamento nell'attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi sono valutati mediante indicatori qualitativi e quantitativi (articolo 27.4 del regolamento UE n. 1303/2013), che costituiscono la base per il monitoraggio, la valutazione e la revisione della performance e comprendono indicatori finanziari relativi alle spese allocate, agli indicatori di realizzazione relativi alle operazioni supportate, e indicatori di risultato relativi alla priorità in questione. I suddetti requisiti normativi si applicano anche alle azioni di sviluppo urbano sostenibile finanziate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento UE n. 1301/2013.
- Gli Stati membri relazioneranno sull'attuazione del programma presentando Relazioni annuali di attuazione (art. 50 del regolamento UE n. 1303/2013), concernenti anche lo sviluppo urbano integrato sostenibile. Inoltre, nel 2017 e nel 2019 gli Stati membri produrranno anche una relazione

di avanzamento (in linea con l'articolo 52 (e) del regolamento UE n. 1303/2013) sull'attuazione degli accordi di partenariato. Queste relazioni di avanzamento comprenderanno la valutazione dell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale includendo anche lo sviluppo urbano sostenibile. La Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri a monitorare regolarmente l'attuazione delle strategie urbane di cui all'articolo 7 mediante i Comitati di controllo.

- Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione produrrà una relazione sull'integrazione dello sviluppo urbano integrato sostenibile negli accordi di partenariato e nei programmi operativi, nel quadro della rendicontazione sull'esito delle trattative (articolo 16.3 del regolamento UE n. 1303/2013).
- La Rete di sviluppo urbano, che si occuperà di promuovere il capacity building, il networking e lo scambio di esperienze a livello comunitario tra le autorità urbane responsabili delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, ricercherà feedback continui sull'attuazione dell'articolo 7.

Valutazione

- Ai fini della valutazione nel corso del periodo di programmazione (articolo 56 del regolamento UE n. 1303/2013), gli Stati membri procederanno come minimo a una valutazione, nel corso del periodo di programmazione, del contributo del sostegno erogato dai vari fondi agli obiettivi di ogni singola priorità. tali valutazioni si baseranno su un piano di valutazione (art. 56.1 del regolamento UE n. 1303/2013) che dal quale è attesa coerenza con gli obiettivi e le azioni pianificate indicate nel programma, nella priorità o nell'ITI tramite cui si esplica lo sviluppo urbano sostenibile.
- Qualora una strategia urbana integrata impieghi fondi provenienti da diversi programmi di priorità, la Commissione raccomanda vivamente di avvalersi di domande di valutazione aggiuntive o di condurre ulteriori valutazioni circa il contributo della strategia, intesa nel suo complesso, agli obiettivi di sviluppo urbano.

Allegato I - Componenti proposti di una strategia urbana integrata

Il programma URBACT <http://urbact.eu/> si è impegnato in modo significativo nello sviluppo di un approccio integrato e nella sistematizzazione dei componenti necessari alla formulazione di piani e strategie d'azione locali integrati. La lista riportata di seguito elenca i componenti che si propongono per le strategie urbane integrate e si basa su quella dell'URBACT Local Support Group Toolkit. La presentazione di questi componenti dipenderà ovviamente dalla situazione locale.

a) Sintesi del contesto urbano e individuazione dei problemi e delle sfide politiche principali

Possibili contenuti:

- Prove statistiche e di riferimento per dimostrare e definire il contesto e le sfide della città (con chiaro riferimento alle cinque sfide di cui all'articolo 7), per esempio:
 - statistiche sulla popolazione e demografia,

- statistiche su occupazione e disoccupazione,
 - composizione industriale / occupazionale,
 - sintesi dei relativi programmi operativi (FESR e FSE) che comprendono la città
- Si consiglia inoltre di indicare la situazione attuale per quanto concerne le cinque sfide (economica, ambientale, climatica, sociale e demografica) specificamente individuate dall'articolo 7, per esempio:
 - sintesi del contesto istituzionale – ruoli e responsabilità dei diversi enti,
 - sintesi delle strategie e politiche esistenti in merito (a livello locale, regionale e nazionale),
 - informazioni dalla ricerca di base / analisi SWOT estesa,
 - presentazione e analisi dei problemi e possibili soluzioni.

b) Determinazione del focus e degli obiettivi

Possibili contenuti:

- descrizione del focus della strategia e analisi dei motivi della sua selezione,
- sintesi delle maggiori aspirazioni della strategia,
- presentazione dello scopo o visione strategici,
- lista delle priorità generali del Piano d'azione,
- lista degli obiettivi chiave (che cosa si vuole conseguire), assicurandosi che siano SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e tempificati).

c) Azioni / programmazione

Possibili contenuti:

- ripartizione delle attività / azioni / operazioni indicative da sviluppare e consegnare per conseguire gli obiettivi e i risultati prefissi (p.e. raggruppando le varie attività per obiettivi),
- informazioni sui tempi di consegna di queste attività,
- diagramma di Gantt indicante le azioni e la loro tempistica.

d) Schema di finanziamento

Possibili contenuti:

- sintesi delle risorse necessarie alla realizzazione
- sintesi delle potenziali fonti di finanziamento (compresi in via non limitativa FESR e FSE)
- presentazione della relazione tra queste attività e i Programmi operativi per il periodo 2014-2020 (e con altri iniziative europee quali Horizon 2020)

e) Quadro per la consegna

Possibili contenuti:

- informazioni su chi consegnerà le azioni – ruoli e responsabilità degli stakeholder,
- informazioni sulla governance,
- sintesi degli indicatori da usarsi per il monitoraggio dell'avanzamento,

f) Analisi dei rischi

Possibili contenuti:

- descrizione della tipologia dei rischi (p.e. operativi, finanziari, legali, reperimento di personale, tecniche, comportamentali),
- classificazione del rischio in alto, medio e basso,
- indicazione dei possibili passi per mitigare la probabilità e l'impatto.

Allegato II – Modello proposto per l'accordo scritto tra autorità di gestione e autorità urbana

Accordo tra la città XY e l'autorità di gestione sulla selezione delle operazioni

1. Sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, la città di XY procede alla selezione delle operazioni per l'attuazione della propria strategia urbana integrata.
2. la città pertanto, ai sensi dell'art. 7 FESR e dell'art. 123 (6) RDC, opera in qualità di organismo intermedio dell'autorità di gestione per la selezione delle operazioni.
3. Il metodo e i criteri di selezione delle operazioni sono approvati dal Comitato di controllo.
4. L'autorità di gestione determina se la strategia urbana integrata della città di XY sia coerente con l'asse di priorità XY del programma operativo.
5. I compiti della città per la selezione delle operazioni saranno i seguenti:

(Come dalla sezione 4.1 della guida, per la selezione delle operazioni, l'autorità urbana dovrà disporre di tutti gli elementi necessari a una decisione informata. In particolare, dovrà poter riconoscere l'eventuale ammissibilità di un'operazione al supporto, la sua eventuale conformità con la legislazione vigente e se essa abbia la necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per essere ammessa a ricevere supporto. In caso un'autorità urbana non abbia sufficiente esperienza per procedere a dette verifiche, queste potranno essere affidate all'autorità di gestione e i risultati saranno comunicati all'autorità urbana. La responsabilità per l'applicazione delle procedure e dei criteri di selezione concordati, previo verifica finale dell'ammissibilità, sarà comunque in capo all'autorità urbana).

6. L'autorità di gestione si riserva il diritto di condurre una verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione delle operazioni, in modo da accertarsi della corretta applicazione delle procedure e dei criteri di selezione.
7. La città che sia beneficiaria di un'operazione assicurerà la debita separazione delle funzioni al fine di evitare ogni potenziale conflitto d'interessi. Si attueranno procedure adeguate.

8. La città provvederà a documentare la procedura e i risultati della selezione delle operazioni e i relativi documenti saranno conservati per il tempo necessario stabilito per le operazioni finanziate dal FESR. L'autorità di gestione, l'autorità di audit, la Commissione europea e la Corte dei conti europea avranno facoltà di condurre audit sulla selezione.
9. Le operazioni selezionate dalla città non saranno ammesse al finanziamento. La decisione di cofinanziamento dell'autorità di gestione rispetterà i requisiti normativi in materia e dipenderà dalla disponibilità di fondi.